Deliberazione n. 126/2020/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente di Sezione	Fabio Viola	
Consigliere	Donato Centrone	
Consigliere	Claudio Guerrini	
Primo referendario	Carmelina Addesso	Relatore
Referendario	Giovanni Dalla Pria	
Referendario	Elisabetta Conte	

Nella camera di consiglio del **23 dicembre 2020** ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

Visto l'art 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2018/INPR e n.12/SEZAUT/2019/INPR;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli artt. 84, comma 6, e 85;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

Visto il Decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020 e successive proroghe ed integrazioni, contenente misure organizzative ed indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 alla data del 15 ottobre 2020, e il correlato decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Considerato che il suddetto termine del 15 ottobre è stato successivamente prorogato, con apposito DPCM del 7 ottobre 2020, alla successiva data del 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che, in collegamento con il DPCM sopra citato, dispone le principali proroghe conseguenziali a quella inerente allo stato di emergenza;

Visto l'art. 26 ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 del D.L. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", ed in particolare l'art. 26;

Vista la relazione-questionario sul conto consuntivo dell'esercizio 2018 redatta dall'organo di revisione del Comune di Favale di Malvaro (GE);

Viste le note istruttorie prot. n. 3536 del 9 luglio 2020 e prot. n. 5104 del 9 novembre 2020 e le note di risposta dell'ente prot. n. 3755 del 22 luglio 2020 e prot. n. 5237 del 16 novembre 2020;

Viste le osservazioni del Magistrato istruttore n. 58 del 26 novembre 2020 e le memorie trasmesse dall'ente con nota prot. n. 3177 del 7 dicembre 2020;

Vista l'ordinanza n. 94/2020 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi al rendiconto 2018, rappresentati nella relazione predisposta dall'organo di revisione del Comune di Favale di Malvaro (GE), il Magistrato istruttore, con note prot. n. 3536 del 9 luglio 2020 e prot. n. 5104 del 9 novembre 2020, ha chiesto chiarimenti in merito a molteplici aspetti finanziari e gestori. L'ente forniva

riscontro a quanto richiesto con note prot. n.3755 del 22 luglio 2020 e prot. n. 5237 del 16 novembre 2020. Dai chiarimenti forniti sono emerse alcune criticità relative ad accertamenti e residui per IMU ed addizionale IRPEF, utilizzo di avanzo di amministrazione, saldo di finanza pubblica 2018 e recupero evasione tributaria.

Per tali ragioni, con le osservazioni n. 58 del 26 novembre 2020, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la convocazione dell'adunanza per la discussione collegiale delle criticità sopra segnalate, previo contraddittorio cartolare con l'Ente.

Il Presidente della Sezione, con ordinanza n. 94/2020, fissava l'adunanza per il giorno 23 dicembre 2020, assegnando all'ente il termine del 7 dicembre 2020, ore 12, per la trasmissione delle memorie.

Il Comune, con nota prot. n. 3177 del 7 dicembre 2020, ha trasmesso le proprie memorie.

Premesso quanto sopra, l'esame del rendiconto 2018 del Comune di Favale di Malvaro ha evidenziato le seguenti criticità.

1. **Accertamenti IMU.**

Dall'esame dell'elenco dei residui attivi 2018 risulta il permanere, accanto all'accertamento 3/2018 "*Importo seconda rata IMU 2018*" euro 40.934,92, del residuo attivo accertamento 8/2017 "*Quota IMU 2017*" euro 16.644,97. Il totale dei residui è, pertanto, pari ad euro 57.579,89.

L'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio 2018, allegato alla BDAP, risulta negativo; al contrario, dall'esame dei prospetti analitici delle entrate 2018, trasmessi alla BDAP, risulta alla voce "*Imposta municipale propria*" un riaccertamento residui pari a -10.000 euro. L'ente ha riferito che: "*il residuo riportato a fine 2017 è stato oggetto di revisione nell'esercizio 2018 sulla base dell'effettivo riscosso in conto residui in modo da giungere a regolarizzare l'accertamento IMU*".

Nel 2017 l'ente aveva stralciato, con riferimento all'accertamento 10/2016 "*Imposta municipale propria – quota 2016*", euro 23.238,75, con la motivazione "*rideterminazione residui*".

Del pari, nell'esercizio 2019 l'ente ha stralciato euro 16.644,97 alla voce "*Imposta municipale propria*". Dall'esame dell'elenco dei residui attivi 2019 risulta il permanere, oltre al residuo

all'accertamento 6/2019 "*Quota esercizio 2019*" euro 30.342,73, del residuo all'accertamento 3/2018 "*Importo II rata esercizio 2018*" euro 20.311,82.

I prospetti documenti contabili - dati contabili analitici inseriti alla BDAP presentano nel triennio, alla voce "*Imposta municipale propria*", i seguenti riaccertamenti:

IMU

anno	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Riaccertamento residui attivi (R)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)
2017	25.238,55	145.786,21	**-23.238,75**	144.286,21	87.338,87	1.999,80
2018	56.947,34	155.000,00	**-10.000,00**	142.726,74	101.791,82	30.302,37
2019	57.579,89	164.000,00	**-16.644,97**	129.011,59	98.668,86	20.623,10

Fonte: BDAP- dati contabili analitici - entrate

La sovrastima degli accertamenti IMU contrasta con quanto previsto dal principio contabile 4.2. allegato al d.lgs.118/2011 al punto 3.7.5 "*Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto*"

Tali presunte maggiori entrate hanno influito, da ultimo, sul saldo di finanza pubblica 2018. Si osserva, al riguardo, che nel 2018 l'ente ha conseguito un saldo positivo con un margine estremamente esiguo (+2 mila). Tale profilo è oggetto di osservazioni al punto 4) cui si rinvia.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'adunanza si legge "*questa amministrazione sta cercando di normalizzare l'attività di accertamento di un'entrata che negli ultimi anni ha fatto registrare una tendenziale diminuzione rispetto ai trend dell'ultimo quinquennio, mediante due interventi: a. Diminuzione dello stanziamento iniziale ed assestato dell'entrata per IMU per consentire il corretto accertamento di questa entrata; b. Inizio dell'attività di bonifica dei dati di archivio dell'imposta onde consentire di verificare la corretta base imponibile (…)*"

Il Collegio prende atto di quanto riferito e delle misure correttive adottate, riservandosi di verificarne gli effetti in sede di controllo sui rendiconti futuri.

Per l'esercizio in esame, non può che confermare la criticità.

2.Residui per addizionale comunale all'IRPEF.

In relazione alla cancellazione, nel rendiconto 2019, di residui alla voce "*Addizionale comunale IRPEF*" di importo pari a euro 11.257,43, con nota istruttoria del 9 novembre 2020 è stato richiesto all'ente, di "*specificare le annualità di riferimento e le motivazioni della cancellazione, considerato che tale importo rappresenta circa il 50 per cento dell'accertamento annuo*".

L'ente ha fornito, con nota del 16 novembre 2020, la seguente risposta: "*la quota di addizionale cancellata si riferisce al 2018. La cancellazione si è resa necessaria sulla base della constatazione degli incassi annui per l'addizionale comunale Irpef e ha comportato anche la diminuzione dello stanziamento di competenza per rispettare il principio contabile*".

I prospetti documenti contabili - dati contabili analitici inseriti alla BDAP presentano nel triennio, alla voce "*Addizionale comunale IRPEF*", i seguenti andamenti:

Add.IRPEF

anno	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Riaccertamento residui attivi (R)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)
2017	18.361,12	24.000,00	**-5,87**	24.000,00	1.672,46	18.355,25
2018	22.327,54	**32.400,00**	-63,01	32.317,13	17,13	22.264,53
2019	32.300,00	25.500,00	**-11.257,43**	25.500,00	-	21.042,57

Fonte: BDAP- dati contabili analitici - entrate

Si osserva:

- gli incassi a residuo presentano, nel triennio, un valore medio di circa 20.500 euro; non risultano incassi in conto competenza nel 2019;

- dalla verifica sul "Portale MEF – Fiscalità regionale e locale" non risulta essere intervenuta variazione nell'aliquota IRPEF dell'ente, che resta, nel triennio 2017-19, pari allo 0,5%;

Il maggiore accertamento 2018 appare in contrasto con il principio contabile al punto 3.7.5.: "*Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da*

accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate".

Per completezza di informazione, si riportano i dati relativi al secondo anno precedente (2016):

esercizio 2016	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Riaccertamento residui attivi (R)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)
Addizionale comunale IRPEF	16.651,53	-	18.335,52	-	16.625,93

Fonte: BDAP – dati analitici 2016

Alla luce di quanto sopra, il maggiore accertamento nel 2018 e la cancellazione avvenuta nel 2019 appaiono privi di giustificazione sul piano contabile.

Tali presunte maggiori entrate hanno influito, da ultimo, sul saldo di finanza pubblica 2018.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza, l'ente ha riferito che "*l'andamento dell'entrata per addizionale si è stabilizzato intorno ai 22.000,00 euro annui nell'ultimo triennio, rendendo necessaria l'eliminazione dei residui per poter rispettare il principio contabile. Tale operazione ha avuto completo compimento con l'esercizio 2020 durante il quale si sono riscossi interamente i residui attivi e si è ridotto lo stanziamento di competenza al livello medio di riscossione annua sopra menzionato*".

L'ente ha riferito, altresì, che, tra i fattori che hanno determinato la criticità, vi è l'"*estrema limitatezza di risorse sia di mezzi che di personale. La struttura consiste in due dipendenti senza posizioni organizzative. La responsabilità dei servizi è stata assunta direttamente dal Sindaco e dal vice sindaco, dopo lo scioglimento della convenzione di segreteria con altri Comuni e l'utilizzo di segretari a scavalco che hanno poca possibilità di incidere su scelte e responsabilità, riuscendo a garantire unicamente la legittimità dell'azione amministrativa ed il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente*."

3. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Dal prospetto "*valori e modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente*" del questionario 2018, l'avanzo di amministrazione 2017 di euro 46.049,08 risulta utilizzato per euro 6.000 per "*investimen*ti" e per euro 40.049,08 per "*altre modalità di utilizzo*".

Valori e modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell"esercizio precedente	Totale parte disponibile utilizzata per spese correnti	Totale parte disponibile utilizzata per spese c/capitale	Totale parte disponibile utilizzata
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,0
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,0
Finanziamento spese di investimento	0,00	6.000,00	6.000,0
Finanziamento di spese correnti non permanenti	0,00	0,00	0,0
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,0
Altra modalità di utilizzo	40.049,08	0,00	40.049,0
Totale delle parti utilizzate	**40.049,08**	**6.000,00**	**46.049,0**

Fonte: relazione-questionario dell'organo di revisione al conto consuntivo 2018

Dalla verifica del "quadro generale riassuntivo – schemi di bilancio BDAP", emerge quanto segue:

- **Entrate**:
  - utilizzo avanzo: euro 46.049,08
  - entrate in conto capitale (titolo IV) euro 10.430,15
- **Spese**:
- spese in conto capitale (Titolo II) euro 12.463,95
- fondo FPV in conto capitale zero

Si osserva che la differenza tra euro 10.430,15 (entrata in conto capitale- titolo IV) ed euro 12.463,95 (spesa in conto capitale – titolo II) pari a euro 2.033,80 risulta inferiore all'importo di euro 6.000 indicato quale utilizzo di avanzo per investimenti.
L'ente è stato invitato a fornire, entro il termine per il deposito delle memorie, chiarimenti in relazione alla discordanza sopra evidenziata ed alle altre modalità di utilizzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

Nelle memorie trasmesse, il Comune ha confermato i dati contenuti nel prospetto "valori e modalità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente" del questionario 2018. Ha precisato, inoltre, che "*La differenza fra impegnato ed accertato è giustificata dalla differenza fra accertamento (euro 4.905,32) al Capitolo 4022/2 (contributo della regione Liguria per lavori difesa suolo) ed impegno (euro 939,12) al Capitolo 3471 (Costruzione nuove strade, piazze e parcheggi). La differenza pari ad euro 3.966,20 è confluita nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2018*".

Alla luce delle giustificazioni fornite, il Collegio considera superata la criticità relativa al punto in questione.

4. **Prospetto del monitoraggio del saldo di finanza pubblica 2018 e certificazione digitale comuni 2018.**

Si rilevano alcune discordanze tra il prospetto di monitoraggio del II semestre 2018 e gli schemi di bilancio BDAP:

(dati in migliaia di euro)

- **AA)** - "*Avanzo di amministrazione per investimenti*": il prospetto riporta zero; non è stato inserito l'avanzo di amministrazione per investimenti. Sulla base delle osservazioni al punto 3) l'importo per investimenti risulterebbe pari a 2;
- **B) – "***Entrate correnti di natura, contributiva e perequativa***":** il prospetto riporta 365; al titolo I del prospetto generale riassuntivo sono rappresentati accertamenti in entrata per euro 339;
- **D) – "***Entrate extratributarie*": il prospetto riporta 34; al titolo III del prospetto generale sono rappresentati accertamenti in entrata per euro 32;
- **E) –** "*Entrate in conto capitale*": il prospetto riporta 12; al titolo III del prospetto generale sono rappresentati accertamenti in entrata per euro 10;

Da quanto sopra esposto, si rileva un mancato conseguimento del saldo. Questa considerazione è da integrarsi con le osservazioni illustrate ai punti 1 e 2 relative alle presunte maggiori entrate che hanno ulteriormente influito sul saldo di finanza pubblica 2018.

Si riporta, di seguito, il prospetto di monitoraggio del saldo di finanza pubblica, corredato dall'indicazione, nell'ultima colonna, dei dati ricalcolati sulla base dei dati BDAP:

Monitoraggio MONIT/18 -Periodo II semestre	A) Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/ accertamenti e impegni)	*B) Dati ricalcolati da quadro generale riassuntivo*

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	0	*6*
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	365	*339*
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	6	*6*
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	34	*32*
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	12	*10*
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	403	*397*
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0	*6*
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2)	403	*403*
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	12	*12*
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1 + I2)	12	*12*
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	**2**	***-22***
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018	0	*0*
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019	0	*0*
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P)	**2**	***-22***

Fonte: colonna A -monit/18 – colonna B rielaborazione Corte conti da quadro generale riassuntivo 2018
euro/migliaia

Nelle memorie l'ente ha precisato che "*la certificazione digitale del prospetto del saldo di finanza pubblica non è stata aggiornata con le risultanze di bilancio dopo l'approvazione del rendiconto 2018 avvenuta in data successiva al 31 marzo 2019, termine ultimo per la certificazione*".

5. Recupero evasione tributaria.

Si riporta prospetto 2.1 relativo all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento Competenza Esercizio 2018	FCDE Rendiconto 2018
Recupero evasione IMU/TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Con nota istruttoria del 9 luglio 2020 è stato chiesto di fornire una breve relazione sull'attività di contrasto all'evasione e sui risultati conseguiti nel triennio 2017-19.

L'ente ha risposto, in data 22 luglio 2020, che "*l'attività di contrasto all'evasione tributaria risente pesantemente della scarsità di risorse umane che caratterizza il nostro ente. La professionalità dei due soli dipendenti in servizio consente unicamente una limitata attività di bonifica degli archivi delle imposte. Si stanno pertanto valutando le modalità di affidamento di un apposito incarico esterno, non ancora assegnato per la scarsità delle risorse economiche disponibili*".

Nelle memorie l'ente ha confermato la volontà di esternalizzare l'attività di accertamento precisando che "*i tentativi di affidare l'incarico, per ora a livello informale, non hanno dato esito positivo stante la limitatezza del gettito ricavabile e la complessità del lavoro di bonifica e di accertamento, in particolare dell'IMU, in presenza di una condizione di estrema polverizzazione della proprietà immobiliare nel territorio comunale con la presenza di numerosi comproprietari residenti all'estero*"

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con riferimento al rendiconto 2018 del comune Favale di Malvaro (GE), ai sensi dell'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000:

- dichiara che costituiscono violazione di norme di finanza pubblica nonché irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente, la scarsa movimentazione dei residui IMU e addizionale comunale IRPEF a seguito di sovrastima degli accertamenti, il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, la scarsa efficacia della lotta all'evasione tributaria;

-prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione.

Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del d.lgs. n.33/2013.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Favale di Malvaro (GE) per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2020, tenuta da remoto tramite videoconferenza.

Il Magistrato relatore **Il Presidente**

Carmelina Addesso **Fabio Viola**

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2020

Il Funzionario Preposto

Antonella Sfettina